



Allegato b

Concessione del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano per 5 anni

CPV 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione

CUP C71C26000090004

CUI S00616520409202600007

CIG BBC346F20F

Sommario

Sommario

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	4
1. PREMESSE	4
2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
3. CONDIZIONI GENERALI	5
4. OGGETTO	5
5. DURATA, EFFICACIA, OPZIONI	6
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	8
6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE	8
7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO	9
8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	10
9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
10. FORZA MAGGIORE	12
SEZIONE III – GESTIONE	13
11. FASE DI GESTIONE	13
12. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ	13
13. SOSPENSIONE DEI SERVIZI	14
14. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	15
15. RISCOSSIONI E VERSAMENTI	16



SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	16
16. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	16
17. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	17
SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI	18
18. CAUZIONI	18
19. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE	18
20. PENALI	21
SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONCESSIONE	21
21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	21
22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	23
23. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	23
24. REVOCA DELLA CONCESSIONE	24
25. RECESSO	24
26. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	25
27. MONITORAGGIO	25
28. COMUNICAZIONI	26
29. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	26
30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	26
31. NOMINA AGENTE CONTABILE	26
32. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
32. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	29
33. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	29
34. PATTO DI INTEGRITA'	29
35. DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO	29



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Gare, Appalti e PNRR

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RN)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659812 (centralino)
E-mail:
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
PEC: comune.coriano@legalmail.it
P.I. 00616520409

COMUNE DI CORIANO

(Provincia di Rimini)

Concessione del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano per 5 anni

CPV 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione

CUP C71C26000090004

CUI S00616520409202600007

CIG _____

L'anno (), il giorno (), del mese di ___ con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- il COMUNE DI CORIANO, avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini n. 35, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato dal Dott. Spataro Lorenzo, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale prot. n. 5 del 27/02/2026, di seguito denominato **CONCEDENTE**

e

- la Società _____, avente sede legale a _____ in via _____, Cod. Fisc. e P.IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, Cod. Fisc. _____, di seguito denominata **CONCESSIONARIO**

PREMESSO CHE:

1) il servizio è stato inserito nel programma triennale dei servizi e delle forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 16/03/2026;

2) con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. ___ del _____, sono stati approvati gli atti di gara (progetto con allegato il capitolato, disciplinare di gara e schema contrattuale con allegata matrice dei rischi), ed è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano per 5 anni decorrenti dall'affidamento, anche in via di urgenza, del servizio;

3) all'esito dell'espletamento della procedura aperta svolta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con determinazione n. _____ è stata individuata la società _____, con sede a ___ in via _____, Cod. Fisc. e P.IVA _____, quale aggiudicataria della concessione ai sensi dell'art. 177 e ss. del D.lgs. 36/2023



(codice dei contratti) con il punteggio complessivo di _____ e con un'offerta di importo pari ad € _____ (iva esclusa) corrispondente ad un ribasso del ____% sul compenso percentuale posto a base di gara;

4) la suddetta offerta è risultata vantaggiosa e congrua per il Concedente;

5) con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. ____ del __, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio alla suddetta Società;

6) la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. ____;

7) non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze nell'esecuzione del presente servizio;

8) il codice CUP è C71C26000090004;

9) il Codice CIG rilasciato dall'ANAC è _____;

10) come stabilito nell'atto di Determinazione n. ____ e negli atti di gara, il Comune ha provveduto alla consegna anticipata e/o urgente del servizio a decorrere dal giorno _____ nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, D. lgs 36/2023;

11) l'aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio, con esito favorevole;

12) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alla Società aggiudicataria;

13) Le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto di concessione il servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE

1. Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

3. I documenti contrattuali elencati all'art. 2, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.



5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Allegato 2 - Progetto

Allegato 3 - Disciplinare

Allegato a - Capitolato

Allegato c - Matrice dei rischi

Allegato d – PEF

Allegato e – Regolamento generale delle Entrate del Comune di Coriano

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 17 D.lgs. 36/2023.

2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del contratto.

4. OGGETTO

1. Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della



Strada di competenza del Comune di Coriano per 5 anni decorrenti dall'affidamento, anche in via di urgenza, del servizio come meglio identificato e disciplinato dal capitolato.

2. Il valore della concessione è pari a € _____

3. Le attività devono essere realizzate in conformità alle previsioni del capitolato, dell'offerta tecnica presentata, del disciplinare e del presente contratto.

4. In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività:

a) gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano, sulla base degli accertamenti effettuati dal Comune e di liste di carico trasmesse dall'Ente, comprensiva dell'espletamento di tutte le connesse procedure cautelari ed esecutive;

b) gestione delle istanze di annullamento, rimborso e rateizzazioni;

c) gestione delle procedure concorsuali;

d) gestione attività di contenzioso;

e) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione del servizio;

f) l'esecuzione del servizio a regola d'arte e in conformità agli atti di gara.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto e nel capitolato.

5. DURATA, EFFICACIA, OPZIONI

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data della stipula del contratto o dal verbale dell'avvio dell'esecuzione anticipata a norma dell'art. 17 comma 8 D.lgs. 36/2023. È escluso ogni rinnovo tacito. Il Comune si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs. 36/2023. La



consegna anticipata dovrà essere comprovata da apposito verbale. In tal caso il Concessionario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal capitolato e dalla offerta tecnica presentata in gara.

2. È prevista la possibilità della proroga tecnica del contratto a norma dell'art. 120 comma 11 D.lgs. 36/2023: alla scadenza della Concessione il Comune si riserva la facoltà di prorogarlo alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l'affidamento in corso, nessuna esclusa.

3. Nell'arco dei suindicati 5 anni, eventualmente prorogati di ulteriori 6 mesi, il Comune potrà inviare al Concessionario le liste di carico. Tutti i crediti inseriti nelle varie liste trasmesse devono essere portati a conclusione nel termine di 36 mesi decorrenti dalla data di trasmissione delle singole liste. Alla scadenza dei tre anni dalla trasmissione il credito deve risultare: pagato, oppure in fase di riscossione (per esempio in caso di rateizzazione o inserimento in una procedura concorsuale) o inesigibile.

4. Entro i successivi 36 mesi dal ricevimento di ciascuna lista di carico quindi il Concessionario dovrà portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l'incasso, previo espletamento delle relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, o fino alla presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità da effettuarsi come meglio disciplinato dall'art. 3.2.2 del capitolato, definendo ogni attività connessa e conseguente.

5. L'efficacia del contratto permarrà per altri 36 mesi successivi alla scadenza della concessione di cui ai commi 1 e 2, decorrenti dal ricevimento delle liste di carico.

La durata complessiva dell'efficacia del contratto è, quindi, di 96 mesi, o 102 in caso di proroga tecnica di 6 mesi, così distinta:

- 60 mesi o 66, in caso di proroga tecnica, per la trasmissione delle liste di carico;
- 36 mesi dalla ricezione delle singole liste di carico per concludere la riscossione fino a raggiungere il risultato del pagamento o della dichiarazione di inesigibilità.

6. Alla scadenza dell'efficacia del contratto, il Concessionario dovrà comunicare all'Ente il contenzioso pendente, le insinuazioni al passivo in procedure concorsuali, le rateizzazioni in corso, le procedure cautelari/esecutive avviate e non concluse per definire eventuali proroghe specifiche.

7. Al termine del contratto il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

8. Fatto salvo quanto riportato ai periodi precedenti la concessione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

9. Il Concessionario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità.



10. **OPZIONE DI AUMENTO:** l'Ente concedente si riserva la possibilità di prevedere le seguenti opzioni ai sensi dell'art. 189 comma 1, lettera a) del Codice, qualora emergesse durante il periodo di validità della concessione l'esigenza di affidare la gestione e riscossione di ulteriori liste di carico e/o ulteriori importi:

- a) opzione di aumento/diminuzione fino al 25% ex art 120 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/2023 delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione. Si precisa che il 25% verrà calcolato sull'importo base del contratto di concessione;
- b) opzione di aumento/diminuzione fino ad 1/5 dell'importo originario del contratto a norma dell'art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni. Anche questo aumento e/o diminuzione verrà calcolato sull'importo base del contratto di concessione.

11. Tali opzioni di aumento possono essere esercitate anche nell'ambito della proroga tecnica.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto e negli atti di gara, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell'art. 14 (corrispettivi e termini di pagamento), secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

a) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;

b) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 e degli allegati I.2 e II.14;

c) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

d) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente e all'amministrazione, così come descritti nel Capitolato di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

e) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.lgs. 36/2023, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:



- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 14 (corrispettivi e termini di pagamento);
- b) ogni eventuale modifica ai regolamenti comunali che possano incidere sull'esecuzione del servizio;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione ai sensi dell'art. 25 (revoca della concessione).

7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano, come meglio elencate e definite nel capitolato di gestione.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto delle situazioni interessate dalla concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione e la gestione del servizio, la mancata conoscenza dello stato delle situazioni oggetto del presente contratto, in quanto noto o conoscibile alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive delle situazioni;
- b) aver valutato il progetto, redatto sulla base del capitolato, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di gestione previsti dal contratto e dal capitolato.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.lgs. 36/2023 e dal contratto;
- b) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile al termine di ogni anno;
- c) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento dell'Indicatore di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente contestualmente alla presentazione delle relazioni previste dal capitolato;
- d) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento dei servizi aggiornando in tempo reale il concedente e trasmettendo riepiloghi periodici previsti in capitolato;
- e) inviare periodicamente e a richiesta, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti contrattuali e nel capitolato di gestione.



5. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore della esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal contratto;
- c) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell'erogazione dei servizi o indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
 - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;
 - le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- e) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui sopra.

8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati (per esempio nel capitolato speciale di appalto) sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;



b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle eventuali opere che per l'erogazione dei servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano.

9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i IBAN _____, dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (bancario o postale) ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3 commi 2, 3 e 4 della legge 13 agosto 2010, n.136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (specificare nome e cognome) e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) sopraindicati.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 22 del contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;



b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG _____ CUP C71C26000090004 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

10. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevedibili e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando



l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'art. 13 (sospensione dei servizi). Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 17 (riequilibrio economico finanziario).

4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, con le conseguenze di cui al comma 4 art. 21 (risoluzione per inadempimento del concessionario) del presente contratto.

5. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire il servizio, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.

SEZIONE III – GESTIONE

11. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei servizi di cui all'art. 12 (servizi di disponibilità) ha inizio a seguito della consegna, anche in via di urgenza, del servizio in oggetto.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.

3. La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara;

b) i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di gestione;

c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di offerta.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

12. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi necessari a garantire la piena fruibilità del servizio di gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel documento denominato "capitolato di gestione".



2. Il Concessionario si impegna ad attivare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna del servizio, lo sportello dedicato al front office e il servizio di call center, di cui all'art. 12.2 del capitolato di gestione.

13. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

- impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di forza maggiore di cui all'art. 10.

2. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.

5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida



con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1:

a) qualora la sospensione ecceda i 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;

b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 mesi (tre mesi) comportando altresì l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 17 (riequilibrio economico finanziario).

7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

8. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non è dovuto alcun risarcimento, ma può essere prolungato il contratto per il tempo in cui è stata predisposta la sospensione dei servizi.

14. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune di Coriano fino alla scadenza del contratto, ricevendo un corrispettivo determinato da un compenso percentuale nella misura massima risultante dall'aggiudicazione, pari al _____% oltre IVA su tutte le somme effettivamente riscosse al netto di interessi di mora, di eventuali rimborsi effettuati, degli oneri di riscossione, di spese postali, delle spese di notifica e delle spese esecutive di cui alla L. 160/2019, art. 1 comma 803.

2. Le spese di notificazione degli atti relativi alla riscossione coattiva e le spese ed i diritti per le procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lett. b) della L. 160/2019 sono anticipate dal Concessionario ed imputate agli utenti a norma di legge.

3. Al Concessionario oltre al corrispettivo in percentuale indicato al primo periodo spetta il riconoscimento delle spese denominate "di notifica ed esecutive" di cui al comma 803, lett. b) dell'art. 1 della L. 160/2019, nonché il rimborso delle spese postali sostenute per l'invio dei solleciti di pagamento, di cui al comma 795, art. 1, della L. 160/2019 (se e in quanto riscosse dai debitori), salvo quanto indicato all'art. 6 del Capitolato per le notifiche effettuate tramite il servizio SEND.

4. In caso di esito infruttuoso delle procedure di riscossione le spese di notifica/esecutive anticipate dal Concessionario rimangono a suo carico nell'ambito del rischio di impresa.



5. In caso di mancata riscossione a seguito di inesigibilità degli atti, le somme di cui al comma 3 (notifica/esecutive) rimarranno a carico del Concessionario nella misura del 50% ed a carico del Comune nella percentuale del 50%, fatta salva la previa verifica della documentazione inerente all'effettiva inesigibilità del carico.

6. Il pagamento del corrispettivo a favore del Concessionario dovrà avvenire entro 30 gg dalla ricezione della fattura da presentarsi con cadenza mensile previo invio del rendiconto da inviarsi nei termini e con le modalità disciplinate ai sensi degli artt. 3.7 e 11 del capitolato, salve le ipotesi di sospensione dei termini dovute a verifiche amministrativo contabili.

7. Nel caso emergessero situazioni debitorie del Concessionario nei confronti del Concedente il pagamento del corrispettivo verrà corrispondentemente ridotto fino alla totale estinzione dei debiti. Si attuerà, quindi, la compensazione del contributo con il debito accertato. Il Concessionario si impegna ad accettare la compensazione previa comunicazione da parte del Concedente stesso circa l'intenzione di avvalersi della stessa.

8. Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'esecuzione, se nominato, verificano, durante l'esecuzione della concessione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della applicazione delle penali. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 (risoluzione per inadempimento del Concessionario) nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

9. Il livello obiettivo è dato dal corretto esercizio dell'attività di riscossione determinata attraverso la verifica di tutti i passaggi della riscossione e del rispetto della loro tempistica. L'art. 3.2.2 del capitolato prevede, anche, a carico del Concessionario il pagamento del 100% del credito non riscosso qualora la mancata riscossione sia imputabile al concessionario. L'art. 15 del capitolato sanziona ogni ritardo o inadempimento totale e parziale del Concessionario attraverso l'applicazione di penali di importo corrispondente alla gravità. In tal modo si monitorano i livelli obiettivi per il concessionario e si decurta il suo corrispettivo.

15. RISCOSSIONI E VERSAMENTI

1. A norma dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016, il versamento delle entrate oggetto di concessione deve avvenire esclusivamente e direttamente sui conti correnti intestati al Comune di Coriano dedicati alla riscossione delle entrate oggetto del presente capitolato (come disposto dall'art. 1, commi 788-790 della L. n. 160/2019) attraverso i sistemi di pagamento pagoPA di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.

2. Il Comune consentirà al Concessionario l'accesso in visione in forma telematica ai conti correnti dedicati al fine di consentire al medesimo le procedure di rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato. Le procedure di rendicontazione competono integralmente al Concessionario, senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

16. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO



1. Gli elementi quali la durata della concessione, l'importo e la modalità di corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 14 del presente contratto e gli altri elementi indicati nel PEF allegato agli atti di gara costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'equilibrio economico finanziario.

2. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria.

17. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo ad una variazione significativa rispetto ai valori del PEF contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dei servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del corrispettivo e sul relativo regime tributario;

b) i casi di sospensione di cui all'art. 13, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente i 3 mesi in fase di gestione;

c) le cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. Il procedimento si potrà attivare solo decorso un anno dall'affidamento o dal precedente riequilibrio.

3. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del PEF è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché si avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) PEF in disequilibrio, in formato editabile;

b) PEF revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

5. Alla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, le parti avviano senza indugio la revisione del PEF.



5. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 60 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 4, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da:

- un rappresentante del Concedente;
- un rappresentante del Concessionario;
- un esperto con comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore (scelto di comune accordo tra le parti medesime),

per la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario.

7. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.

8. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art 25 (recesso). In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 25 comma 2.

SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

18. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione dei servizi, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme di cui all'art. 14, e del pagamento delle eventuali penali comminate, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 con le modalità di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023. La predetta garanzia, rilasciata da (_____), è pari al 10% dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106 Dlgs 36/2023. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal D.lgs. 36/2023 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

19. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto (anche in caso di subappalto), è responsabile quindi di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare, è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati



(ivi compreso il capitolato) sono state esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione dei servizi e la manutenzione;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del servizio e delle attività connesse.

2. Il Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione del contratto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.

3. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

4. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

5. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

6. Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

7. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, si impegna a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale di importo minimo pari a euro 1.500.000,00 per sinistro ed euro 1.500.000,00 per danni a cose e persone, per tutta la durata della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;



b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti gestiti dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'avvio della fase di gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

9. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

10. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

11. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

12. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

13 Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 21 (risoluzione per inadempimento del Concessionario) con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

14 I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

15. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata dell'efficacia del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune mediante invio alla casella PEC



comune.coriano@legalmail.it (da PEC) e all'email protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (da e-mail ordinaria), nei termini indicati al comma 8.

16. Il Concessionario deve altresì consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.

20. PENALI

1. La violazione degli obblighi del concessionario previsti negli atti di gara, ivi inclusi quelli previsti nelle relazioni/progetti tecnici presentati in sede di offerta, nonché quelli previsti dal capitolato qualora non sia di gravità tale da comportare la risoluzione a norma dell'art. 21 del contratto, possono dar luogo all'applicazione di penali.

2. L'inadempimento dovrà essere contestato al concessionario in maniera precisa dandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per eventuale produzione di elementi e documenti a difesa. La penale, quando non predeterminata nel capitolato, sarà stabilita dal responsabile del procedimento tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 1.500,00. L'importo della penale viene duplicato in caso di reiterazione della stessa violazione nello stesso anno. L'importo delle singole penali, a seguito dell'istruttoria, sarà individuato sulla base dell'importanza, delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Concedente.

3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Concedente, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d'ufficio o per denuncia di terzi, per i casi indicati nel capitolato all'art. 38 (INADEMPIENZE E PENALI).

4. Il Concedente tratterrà le relative somme a valere anzitutto sul corrispettivo da corrispondere al concessionario, e qualora le predette compensazioni non risultassero possibili in tutto o in parte il Concedente provvede con diffida al Concessionario perché provveda nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine il Concedente ha il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa, fatto salvo il pagamento diretto da parte del concessionario.

SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONCESSIONE

21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi (nei casi previsti al comma 2) della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a _____ all'indirizzo di posta elettronica certificata _____ del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:



- a) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e/o inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 18 e 19;
- b) violazione dei patti di integrità;
- c) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- d) grave violazione delle obbligazioni previste nel capitolato di gestione;
- e) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss del D.lgs. 36/2023;
- f) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del contratto;
- g) sospensione o abbandono del servizio di gestione;
- h) inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite, a norma del capitolato fermo restando l'applicazione delle eventuali penali;
3. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
- a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità del servizio o dell'impianto di affissione;
- b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- c) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.;
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento del credito del concedente.
6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.



22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 dei soggetti ivi indicati;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis e dell'articolo 13. 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 21, comma 3 (risoluzione per inadempimento del Concessionario).
- e) perdita delle abilitazioni e autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva.

23. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Comune mediante invio alla casella PEC comune.coriano@legalmail.it (da PEC) e all'email protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (da e-mail ordinaria) e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria del servizio di gestione della riscossione coattiva, alle medesime modalità e condizioni del contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili, ai sensi dell'art. 190 comma 6 del D.lgs. 36/2023. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:



a) gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del contratto;

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal PEF allegato al contratto per gli anni residui di gestione della concessione.

4. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

24. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [_____], indirizzo di posta elettronica certificata [_____] del Concessionario.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 23 commi 3, 4 e 5 (risoluzione per inadempimento del Concedente).

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 23 commi 3 e 4 (risoluzione per inadempimento del Concedente). Resta, in ogni caso, applicabile l'art. 190 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

25. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto (ai sensi dell'art. 17) la parte interessata recede dal contratto.

2. In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal contratto. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.



4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'art. 190 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del servizio in conformità con le previsioni di cui all'art. 190 comma 6 del D.lgs. 36/2023, alle medesime modalità e condizioni del contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

26. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto, da qualsiasi causa determinata, le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del contratto, delle opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del contratto prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare la situazione di gestione della riscossione coattiva e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

27. MONITORAGGIO



1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'art. 7 comma 3 e 5 (dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario) e agli obblighi indicati in capitolato.

28. COMUNICAZIONI

1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: comune.coriano@legalmail.it (PEC),

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it (e-mail ordinaria);

b) per il Concessionario: _____ (PEC).

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

29. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente il contratto e gli atti connessa allo stesso. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Rimini.

30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

31. NOMINA AGENTE CONTABILE

Con l'assunzione del servizio, il Concessionario assume la qualifica di agente contabile e, come tale, è soggetto alla responsabilità patrimoniale e al giudizio della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 93 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Il Concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni del citato art. 93, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano, a tal fine, le disposizioni contenute nell'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000 e nell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923;

La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

32. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



1. Il Comune di Coriano, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti nell'ambito delle procedure di selezione e affidamento di contratti pubblici, o comunque nel contesto di rapporti contrattuali o precontrattuali con Operatori Economici, saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché delle disposizioni normative di settore.

A. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano, con sede in Piazza Mazzini n. 15, 47853 Coriano (RN). Per comunicazioni relative alla protezione dei dati personali è possibile scrivere a: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it oppure privacy@comune.coriano.rn.it.

B. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Comune di Coriano ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'Avv. Giovanna Panucci, contattabile all'indirizzo: privacy@comune.coriano.rn.it

C. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità inerente alle seguenti procedure:

per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;

nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

D. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

Necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR);

Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR);

Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.



F. Dati oggetto di trattamento

I dati personali delle persone fisiche oggetto di trattamento possono includere: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero di telefono, estremi di un documento di identificazione.

Non sono oggetto di trattamento particolari categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9, par. 1, GDPR. I dati giudiziari sono trattati esclusivamente per la verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, in conformità al Codice dei Contratti pubblici e al D.P.R. 445/2000.

G. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

soggetti nominati dal Comune di Coriano quali responsabili esterni del trattamento (es. fornitori di servizi informatici, tesoriere comunale);

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti sopra elencati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari o responsabili, secondo i casi. La diffusione dei dati avverrà esclusivamente nei limiti previsti da norme sulla trasparenza e anticorruzione, mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

H. Trasferimento dei dati

Il Comune di Coriano non trasferisce i dati personali in paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

I. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo esigenze di difesa in giudizio o obblighi normativi che impongano una conservazione più lunga.

J. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- a) di accedere ai dati personali (art. 15 GDPR),
- b) di rettificarli (art. 16),
- c) di ottenerne la limitazione (art. 18),
- d) di opporsi al trattamento (art. 21),



e) di chiederne la portabilità (art. 20), nei limiti di applicabilità.

f) Le richieste possono essere inoltrate a: privacy@comune.coriano.rn.it

K. Diritto di reclamo

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, raggiungibile tramite il sito: www.garanteprivacy.it.

L. Fonte dei dati

I dati personali sono di norma forniti direttamente dall'interessato, ma possono essere acquisiti anche mediante consultazione di registri pubblici o comunicazione da parte di autorità pubbliche.

M. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e per l'esecuzione del contratto. Il mancato conferimento impedirà l'instaurazione o prosecuzione del rapporto contrattuale.

N. Inesistenza di processi decisionali automatizzati

Il Comune di Coriano non adotta processi decisionali automatizzati, né attività di profilazione ai sensi dell'art. 22 GDPR.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

32. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Coriano

33. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.

34. PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Concessionario si impegna a rispettare le clausole del patto di integrità sottoscritto e allegato agli atti di gara

35. DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

AREA SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Gare, Appalti e PNRR

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RN)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659812 (centralino)
E-mail:
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
PEC: comune.coriano@legalmail.it
P.I. 00616520409

2. Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese, oneri, formalità permessi licenze visti nulla escluso necessari per l'esecuzione del servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel capitolato di gestione, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica presentata e nel presente contratto, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, a quelle vigenti in materia di tributi, riscossione e forniture di beni e pubblici servizi.